

- 2) Le disposizioni della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a che uno Stato membro neghi il diritto al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto a un soggetto passivo stabilito nel territorio di un altro Stato membro per il solo motivo che tale soggetto passivo è o avrebbe dovuto essere identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato membro di rimborso.

(¹) GU C 206 del 17.6.2019.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento avviato da Porin kaupunki

(Causa C-328/19) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) – Appalti pubblici nel settore dei trasporti – Accordo di cooperazione tra comuni relativo all'organizzazione e alla fornitura di servizi sociali e di salute basato sul modello detto del «comune responsabile» ai sensi del diritto finlandese – Trasferimento delle responsabilità dell'organizzazione dei servizi a uno dei comuni responsabili nella zona di cooperazione in questione – Contratto «in house» – Attribuzione senza procedura di gara di servizi di trasporto a una società interamente detenuta dal comune responsabile)

(2020/C 271/23)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Porin kaupunki

con l'intervento di: Porin Linjat Oy, Lyttylän Liikenne Oy

Dispositivo

- 1) L'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dev'essere interpretato nel senso che un accordo in base al quale i comuni aderenti all'accordo stesso affidino ad uno di essi la responsabilità dell'organizzazione di servizi a vantaggio dei comuni medesimi, costituendo un trasferimento di competenza, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE, come interpretato nella sentenza del 21 dicembre 2016, Remondis (C 51/15, EU:C:2016:985), è escluso dall'ambito di applicazione della direttiva stessa.
- 2) L'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18 dev'essere interpretato nel senso che un accordo di cooperazione in base al quale i comuni aderenti all'accordo stesso trasferiscano ad uno di essi la responsabilità dell'organizzazione di servizi a vantaggio dei comuni medesimi, consente di considerare detto comune, ai fini delle aggiudicazioni successive al trasferimento, quale amministrazione aggiudicatrice, consentendogli di affidare ad un organismo in house, senza provvedere ad un confronto concorrenziale, servizi volti a soddisfare non solo le proprie esigenze, bensì anche quelle degli altri comuni aderenti all'accordo, laddove, in assenza di tale trasferimento di competenze, i comuni medesimi avrebbero dovuto provvedere in proprio alle rispettive esigenze.

(¹) GU C 220 dell'1.7.2019.